

— Il caso San Patrignano a giudizio dei posteri

Il difficile rapporto fra diritto e concretezza

The San Patrignano case in the opinion of posterity

The difficult relationship between law and concreteness

di Paola Bonora

Abstract. Il caso San Patrignano suscitò un incredibile clamore nell'Italia degli anni Ottanta, per poi essere successivamente dimenticato. Ripercorrendone la vicenda giudiziaria, nota come il "processo delle catene", viene spontaneo interrogarsi sul rapporto fra principi, regole e caso concreto e sul ruolo del giudice nella «concretizzazione della legge».

Abstract. The San Patrignano case caused an incredible uproar in Italy in the 1980s, and then was later forgotten. Looking back over the judicial case, known as the "chain trial", it is natural to question the relationship between principles, rules and concrete case and the role of the judge in the «concretization of the law».

SOMMARIO: 1. Il caso San Patrignano. – 2. Il "processo delle catene". – 2.1. La posizione del giudice di prime cure. – 2.2. La rivoluzione in appello. – 3. Gli sviluppi della vicenda: dalla comunità alla vita privata. – 4. Riflessioni conclusive.

SUMMARY: 1. The San Patrignano case. – 2. The "chain trial". – 2.1. The position of the judge of first instance. – 2.2. The revolution on appeal. – 3. The developments of the case: from community to private life. – 4. Concluding reflections.

1. Il caso San Patrignano.

La docu-serie di Netflix “SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano” ripercorre il controverso passato della comunità di San Patrignano e le polemiche che interessarono il suo fondatore, Vincenzo Muccioli, uomo al contempo carismatico e controverso, così riaprendo una questione per anni assopita, ovvero quale sia il limite oltre il quale non ci si può spingere per fare del bene¹. La docu-serie è anche lo spunto per ripercorre la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolta la comunità ed i suoi operatori, Muccioli quale protagonista, fornendo numerosi spunti di riflessione di interesse attuale.

Come noto, Muccioli fondò e aprì le porte della comunità di San Patrignano ai tossicodipendenti alla fine degli anni Settanta. Si trattava di una comunità pionieristica per l'epoca, che voleva dare una risposta al dilagare, in quegli anni, dell'eroina, così intervenendo di fronte alla totale assenza e immobilità dello Stato².

All'epoca, in particolare, la competenza ad intervenire di fronte a casi di tossicodipendenza era affidata all'autorità giudiziaria, con risultati tendenzialmente inadeguati. In particolare, il pretore in via d'urgenza e il tribunale in via definitiva potevano emettere «ordini di cura», consistenti nell'affidamento del soggetto tossicodipendente ad un apposito centro, nell'erogazione delle «opportune cure ambulatoriali o domiciliari» e nel ricovero ospedaliero³. Si discuteva, però, della difficile applicazione di tali provvedimenti in mancanza del consenso del soggetto interessato ed unica via d'uscita sembrava essere il ricorso alla legge Basaglia⁴, in tema di trattamenti sanitari obbligatori, che poteva applicarsi, però, solo ai casi in cui i tossicodipendenti avessero messo in pericolo la pubblica incolumità. Inoltre, il sistema sopra delineato guardava al ricovero ospedaliero come *extrema ratio*, prediligendo percorsi di cura territoriali. Tali strumenti erano però risultati del tutto inefficaci, perché non recidevano i legami che avevano portato alla tossicodipendenza. Il contesto socio familiare, infatti, unito alla presenza *in loco* degli spacciatori di quali il tossicodipendente solitamente si riforniva (quantomeno prima dell'avvio del percorso di cura), costituivano per lui una continua tentazione. Di fronte al fallimento di tali interventi, maturò allora l'idea che il recupero dovesse avvenire in un ambiente che non offrisse le occasioni (e le provocazioni) di quello in cui la

¹ Fra le tante testate giornalistiche che hanno recensito la serie, basti citare: A. Dipollina, *Una serie su San Patrignano, cronache di un'altra Italia*, in *La Repubblica*, 28 dicembre 2020; G. Papi, *Quanto male puoi fare per fare il bene? La domanda in “Sanpa” resta aperta*, in *Il Foglio*, 31 dicembre 2020; M. Feltri, *Il dilemma di SanPa*, in *Huffington Post*, 3 gennaio 2021.

² Muccioli ha raccontato il proprio operato e i motivi che lo spinsero ad agire in due libri: *La mia battaglia contro la droga, l'emarginazione e l'egoismo*, con D. Giacalone (Sperling & Kupfer Editori, 1993), e *Io, Vincenzo Muccioli* (Edizioni San Patrignano, 1995).

³ Cfr. artt. 98-102 legge 22 dicembre 1975, n. 685 (*Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*).

⁴ La legge 13 maggio 1978, n. 180 (*Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*), anche nota come legge Basaglia dal nome dello psichiatra promotore della riforma, impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio.

tossicodipendenza si era manifestata. È in questo contesto che nacquero in modo volontario le comunità terapeutiche, al di fuori di un quadro normativo e organizzativo di riferimento⁵.

Dalla fine degli anni Settanta la comunità di San Patrignano iniziò così ad accogliere al suo interno sempre più ragazzi. Come preciserà la difesa di Muccioli in sede processuale, il funzionamento della comunità si basava su due cardini fondamentali: chiusura e protezione. Le famiglie dei giovani ospiti e questi ultimi con loro dovevano infatti accettare di rimanere all'interno della comunità, senza possibilità di uscirvi. I tossicodipendenti erano ritenuti fragili, proprio per la "sete di droga", che, specie nella fase di astinenza, li portava a compiere gesti inconsulti anche contro il loro stesso interesse. Pertanto, dovevano essere guidati da una personalità forte, quale era Muccioli, e trattenuti all'interno della comunità, soprattutto in questi momenti di difficoltà, anche tramite il ricorso a mezzi di coercizione (come le catene). Oggetto del caso San Patrignano, a prescindere dagli specifici fatti che negli anni Ottanta vennero sopposti ai giudici di merito, era proprio la filosofia della «comunità chiusa». Tale metodologia, diffidente verso i metodi tradizionali come l'intervento dei servizi sociali e l'utilizzo di metadone (dato lo stato di assuefazione a cui portava), fu infatti al centro della vicenda giudiziaria che vide Muccioli e altri operatori della comunità imputati per sequestro di persona e maltrattamenti.

Il 28 ottobre 1980, in particolare, a seguito della denuncia di una delle ospiti della struttura, riuscita a fuggire dalla comunità dopo essere stata rinchiusa per giorni per aver provato a scappare, iniziarono le indagini da cui emerse il ricorso da parte della struttura a pratiche di segregazione e incatenazione dei tossicodipendenti a seguito della «cattura» di fuggiaschi. Tali pratiche, oggetto di molteplici denunce sporte anche dopo tale data, potevano protrarsi per svariati giorni e avvenivano in locali angusti della comunità, quali canili, piccionaie e conigliere. È da questi fatti che prese avvio il c.d. "processo delle catene"⁶.

2. Il "processo delle catene".

2.1. La posizione del giudice di prime cure.

Il processo di primo grado si svolse in un clima piuttosto acceso, per la profonda partecipazione alla vicenda di ogni strato dell'opinione pubblica, stimolata dai mezzi di informazione; questi ultimi all'epoca accompagnarono il processo principale con una sorta di processo parallelo, con polemiche e critiche anche violente sulla conduzione del primo e, in generale, sull'attività e le asserzioni dei magistrati giudicanti e requirenti. Sicuramente, le reazioni al processo di Muccioli furono il riflesso non solo del contesto sociale e politico dell'epoca, ma anche di problematiche strettamente legate al tema della tossicodipendenza: «l'entità quantitativa e qualitativa del fenomeno; il vissuto collettivo

⁵ Solo più tardi, con la legge 21 giugno 1985, n. 297, proprio alla luce dell'esperienza di San Patrignano, venne disciplinata l'erogazione da parte del Ministero dell'Interno di contributi finanziari ad enti e associazioni che svolgevano attività nel settore del recupero e del reinserimento di tossicodipendenti, senza scopo di lucro.

⁶ G. La Greca, D. Pulitanò, *Sentenza 16 Febbraio 1985; Pres. Ed Est. Righi; Imp. Muccioli e Altri.* in *Il Foro Italiano*, vol. 108, no. 10, 1985, pp. 431-432, 461-462.

intorno ad un problema così nuovo e drammatico; la debolezza e la contraddittorietà della risposta terapeutica⁷».

Inoltre, del tutto nuova era la circostanza che imputati non fossero spacciatori o assuntori di sostanze stupefacenti, bensì componenti di una comunità terapeutica che aveva per scopo il recupero dei tossicodipendenti e il loro reinserimento in società. Tale circostanza ha fatto sì che in molti ambienti (anche a livello politico e giudiziario) si sia perso di vista il reale oggetto del procedimento, addirittura giungendo a vere e proprie distorsioni della realtà storica e processuale.

Nonostante il largo favore che Muccioli trovò nell'opinione pubblica, il 16 febbraio 1985 il Tribunale di Rimini lo condannò alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. In tale circostanza i giudici di merito si soffermarono sui limiti e le condizioni entro cui fosse possibile giustificare i fatti di coercizione sopra menzionati, laddove commessi da soggetti non istituzionali e nel contesto di una difficile e apprezzabile attività tesa alla riabilitazione di tossicodipendenti. I principi sulla base dei quali il Tribunale esclude la giustificabilità dei suddetti fatti furono legati, in particolare, alle esimenti del consenso dell'avente diritto⁸ e dello stato di necessità⁹, invocate a gran voce dalla difesa degli imputati.

La difesa sostenne infatti che le condotte degli imputati, dettate da situazioni occasionali, si fossero realizzate con il consenso degli interessati, i quali, all'atto di ingresso a San Patrignano, erano stati avvertiti espressamente che sarebbero stati trattenuti con ogni mezzo. L'eventuale revoca di tale consenso era da ritenersi priva di validità poiché il tossicodipendente, nel corso del trattamento psicosociale, è incapace di volere. Lo stimolo a cercare sostanze stupefacenti non gli permetterebbe, infatti, di controllare i propri impulsi e agire nel proprio interesse. Inoltre, il ricorso a mezzi di coercizione, anche particolarmente afflittivi, era dettato dalla necessità di salvare le persone affidate alla comunità, le quali, qualora fossero tornate nuovamente a far uso di sostanze stupefacenti, sarebbero incorse in grave pericolo di vita (si parlò della c.d. coazione a fin di bene).

Come accennato, tale tesi fu disattesa dai giudici di prime cure che, fondandosi sul combinato disposto degli artt. 50 c.p. e 5 c.c., nonché sugli artt. 13, c. 1, e 32, c. 2, Cost., esclusero la validità del consenso laddove diretto a consentire la segregazione in ambienti sporchi e malsani, destinati fino ad allora a ricovero di animali e, per di più, mediante l'impiego di catene. In primo luogo, secondo i giudici di Rimini, la libertà personale poteva qualificarsi come un bene disponibile nei limiti in cui una sua disposizione non fosse contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Ritennero, dunque, possibile consentire a limitazioni di libertà, ma non alla sua totale perdita, essendo la libertà personale «inviolabile» ai sensi dell'art. 13, c. 1, Cost. Inoltre, il consenso era un atto

⁷ V. *supra*.

⁸ Il consenso dell'avente diritto è una causa di giustificazione prevista dall'art. 50 c.p., che esclude la punibilità dell'atto commesso da «chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne».

⁹ Lo stato di necessità, previsto dall'art. 54 c.p., esclude, invece, la punibilità della condotta per «chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo».

giuridico e, pertanto, pur prestato all'atto di ingresso in comunità, poteva essere sempre revocato.

In sintesi, il Tribunale di Rimini affermò che: 1) il consenso prestato dalle persone offese non eliminava l'antigiuridicità della condotta, in quanto essa contrastava con i diritti inviolabili della persona umana costituzionalmente garantiti; 2) il consenso poteva essere dato solo dal titolare dell'interesse protetto dalla norma e, anche laddove espresso prima dell'azione lesiva, poteva essere in qualunque momento revocato.

I giudici si soffermarono anche sull'assunto secondo cui al tossicodipendente mancasse la capacità di volere, facendo proprio l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità di quegli anni, che aveva limitato la tossicodipendenza rilevante ai fini della non imputabilità solo a quella che provocasse «alterazioni psichiche permanenti cioè l'intossicazione cronica, mentre l'intossicazione transitoria, anche se acuta e patologica, non esclude né diminuisce l'imputabilità, se non nell'ipotesi che sia derivata da caso fortuito o da forza maggiore»¹⁰.

I giudici di merito esclusero anche, nel caso di specie, l'esimente dello stato di necessità. La ricostruzione dei fatti da loro effettuata, sulla base dei risultati delle indagini preliminari, appurò che le segregazioni avvennero non solo a scopo terapeutico, ma anche per ragioni esemplari, eccezionali o punitive. Tali circostanze furono ritenute estranee ai presupposti di applicabilità dello stato di necessità ex art. 54 c.p., ovvero la necessità cogente di salvare altre persone da un pericolo attuale, grave ed incombente. A ciò i giudici aggiunsero che, anche a voler accedere alla tesi difensiva, principio cardine dell'agire terapeutico, come dimostrato da altre esperienze comunitarie, era proprio la non violenza.

Infine, venne valutata anche l'applicabilità dell'esimente putativa di cui all'art. 59 c.p. con riferimento allo stato di necessità, richiesta in subordine dalla difesa. I giudici di Rimini, facendo leva sul presupposto giustificativo dell'esimente ovvero la presenza di un «un errore logicamente scusabile», dubitarono che Muccioli e gli altri operatori fossero caduti in errore sulla legittimità dei mezzi usati per recuperare i tossicodipendenti, tanto più che i fatti si verificarono anche dopo il 28 ottobre 1980, data a cui risaliva la prima denuncia. Pertanto, secondo i giudici, se anche fosse stata ipotizzabile la scusabilità della condotta per i fatti *ante* 28 ottobre 1980, la stessa doveva ritenersi assolutamente esclusa per i fatti posteriori a tale data.

Sulla base di tali circostanze, i giudici anzi sostennero la volontà di Muccioli e dei suoi operatori di creare, perpetrando atti materiali di sopraffazione, un clima di estrema soggezione psicologica all'interno della comunità, così da rendere per molti ospiti indubbiamente gravoso sia il rapporto con i responsabili della comunità sia la loro personale condizione di vita. Per queste ragioni, venne esclusa anche l'ultima tesi prospettata dalla difesa ovvero la riqualificazione del reato di maltrattamenti in abuso dei mezzi di correzione e disciplina ex art. 571 c.p., sostenendo i giudici che tale ultima condotta non potesse sfociare in violazioni dell'incolumità personale e in una condotta mortificatrice della dignità umana.

¹⁰ Cfr. Cass. 29 novembre 1979, Leo, Foro it., Rep. 1981, voce *Imputabilità*, n. 11.

È opportuno precisare che con la sentenza di primo grado i giudici non volevano condannare la comunità ma semmai gli autori dei fatti delittuosi in esame, tant'è che tennero a precisare in sede di commisurazione della pena (in particolare, concedendo agli imputati le attenuanti generiche ex art. 62 *bis* c.p.) che non potevano «non tener conto dei risultati conseguiti dalla comunità di S. Patrignano»; la circostanza che molti ragazzi, dopo la permanenza a San Patrignano, avessero acquisito importanti risorse personali per reinserirsi positivamente in società e iniziare una nuova vita, unita alla speranza che la struttura aveva generato in tante famiglie e in tanti giovani tossicodipendenti, non potevano essere trascurate. Questo aspetto non fu colto dall'opinione pubblica, probabilmente per il legame indissolubile fra Muccioli e la comunità; Muccioli rappresentava la comunità e, dunque, la condanna del primo implicava la condanna anche della seconda. È questo che ha determinato non solo la perdita del reale oggetto del procedimento, ma anche una vera e propria distorsione della realtà¹¹.

2.2. La rivoluzione in appello.

Nel dibattito che pervase l'opinione pubblica durante il processo di primo grado, si confrontarono due fazioni: secondo alcuni il limite alla coazione di un individuo, anche laddove buone fossero le intenzioni che lo guidavano, erano i diritti costituzionalmente garantiti; secondo altri, tale limite cadeva di fronte a situazioni di emergenza e, in particolare, di fronte a soggetti tossicodipendenti in situazione di astinenza, i quali, in mancanza di vincoli (catene intese in senso lato), avrebbero potuto incorrere nella morte per procacciarsi sostanza stupefacente.

Ebbene, se il Tribunale di Rimini aderì alla prima tesi, di tutt'altro avviso fu la Corte di appello di Bologna, la quale, riformando la sentenza di primo grado, dichiarò Muccioli non punibile ai sensi dell'art. 51 c.p.¹²

La Corte richiamò la circostanza che gli ospiti della comunità di San Patrignano accettavano volontariamente, fin dal momento della loro ammissione in struttura, limitazioni della propria libertà personale in funzione della disintossicazione da sostanze stupefacenti e del loro recupero. I giudici di Bologna sostennero, in particolare, che la libertà personale fosse un bene disponibile e che, in tal senso, rivestiva «un ruolo decisivo la finalità lecita sottesa al sacrificio del bene della libertà personale», mentre appariva fuorviante il richiamo all'inviolabilità di tale bene ex art. 13 Cost.

Come conseguenza di tale assunto, la Corte di appello di Bologna ritenne che il delitto di sequestro di persona fosse scriminato dal consenso prestato anticipatamente dai tossicodipendenti ospiti della comunità all'atto di ingresso. Secondo loro, la questione della revoca del consenso era stata mal posta dal Tribunale di Rimini, poiché il tossicodipendente, dando il consenso a restrizioni della propria libertà personale, aveva anticipatamente acconsentito alla privazione della propria libertà «ora per allora, cioè per

¹¹ G. La Greca, D. Pulitanò, *Sentenza 16 Febbraio 1985*, cit.; per un'analisi dettagliata del primo grado di giudizio, cfr. V. Andreucci, A. Belloni, R. Sapio (a cura di), *San Patrignano: i perché di un processo*, CLUEB, 1985.

¹² L'art. 51 c.p. contempla le scriminanti dell'esercizio di un diritto e dell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità.

il momento in cui la sua manifestazione di volere uscire sarebbe stata esplicita e certamente attribuibile all'irrefrenabile sete della droga».

Alla luce di tale "contratto terapeutico", la pretesa revoca del consenso dato alla privazione della libertà personale altro non era che il verificarsi di quella condizione oggetto proprio della suddetta pattuizione. Vi erano, comunque, due ulteriori condizioni che dovevano essere rispettate perché la condotta potesse ritenersi scriminata: 1) la privazione della libertà non si doveva protrarre oltre il tempo strettamente necessario al recupero del soggetto (art. 32, c. 2, Cost.); 2) le modalità tramite le quali dette privazioni venivano attuate non dovevano ledere la dignità della persona umana (art. 3 Cost.)¹³.

Di fatto, dunque, anche i giudici di secondo grado riconobbero l'illiceità delle condotte, ma andarono oltre. Dall'analisi dei fatti oggetto del procedimento accertarono che molti ragazzi scappati dalla comunità lo avevano fatto per tornare nuovamente a far uso di eroina, andando incontro, dunque, ad un serio pericolo di vita. Le condotte di Muccioli e dei suoi collaboratori, pertanto, seppur talvolta eccessive nei metodi, servivano a salvare i ragazzi ospiti della comunità dal pericolo di un ritorno all'uso di stupefacenti. All'interno di questo panorama, gli operatori rivestivano, dunque, una posizione di protezione di garanzia, che ne giustificava l'intervento a tutela della salute dei ragazzi, anche contro la loro volontà¹⁴.

3. Gli sviluppi della vicenda: dalla comunità alla vita privata.

Dopo il processo delle catene, Muccioli fu al centro di una seconda vicenda giudiziaria nota come il "caso Maranzano", che lo vedeva imputato, alla luce della sua posizione, per favoreggiamento nell'omicidio commesso da un membro della comunità ai danni di un altro ospite. La morte prematura di Muccioli impedì di sapere come il processo, giunto in Cassazione¹⁵, si sarebbe concluso, lasciando in sospeso il dibattito iniziato negli anni Ottanta¹⁶.

La questione non venne più affrontata fino al 2008, quando la Cassazione¹⁷ si pronunciò sul caso di un padre condannato dalla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto¹⁸, per sequestro di persona e maltrattamenti in danno del proprio figlio; in particolare, egli aveva incatenato il figlio al letto per otto giorni con una catena lunga otto metri e talvolta ricorrendo a percosse.

La difesa dell'imputato richiamò proprio il caso San Patrignano, ritenendo che andassero riconosciute anche nel caso di specie le scriminanti del consenso dell'avente

¹³ C. Rapisarda, *Sentenza 28 Novembre 1987; Pres. Ricca, Est. Guarino; Imp. Muccioli e Altri.* in *Il Foro Italiano*, vol. 111, 1988, pp. 587-588, 603-604.

¹⁴ La sentenza della Corte di appello di Bologna è stata sostanzialmente confermata in Cassazione, ma i giudici di legittimità hanno precisato che il consenso è sempre revocabile, anche laddove colui che lo ha prestato si sia preventivamente obbligato a non esercitare tale facoltà (cfr. Cass. 29 marzo 1990, inedita).

¹⁵ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 1995, n. 3063.

¹⁶ Il caso Maranzano è un noto fatto di cronaca, seguito, fra gli altri, dal quotidiano Repubblica: cfr. L. Nigro, A. Tonelli, *Quel giorno volevano uccidere*, in *Archivio La Repubblica*, 18 marzo 1993.

¹⁷ Cfr. Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2008, n. 8276.

¹⁸ Cfr. Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, sentenza del 29 aprile 2004.

diritto e dello stato di necessità, dal momento che il figlio ricorreva quotidianamente all'uso di stupefacenti (in particolare, hashish) e pertanto sussisteva per lui il pericolo attuale di un grave danno alla salute.

I giudici di legittimità, dichiarando il ricorso infondato, affermarono che la situazione *sub iudice* non fosse paragonabile a quella del tossicodipendente che, accettando di essere trattenuto forzatamente in una comunità, avesse preventivamente consentito di accettare la privazione della propria libertà personale ora per allora, «osservando poi che mai il delitto di sequestro di persona può dirsi scriminato ex art. 50 c.p., anche con riferimento a tossicodipendente sottoposto in comunità chiusa a programmi terapeutici comprendenti la restrizione della libertà personale, allorché la privazione della libertà venga attuata con modalità tali – quali, ad es., l'incatenamento – da lederne la dignità di persona umana».

Quanto alla invocata scriminante dello stato di necessità, i giudici di legittimità ritennero corretto il ragionamento dei giudici di merito, che avevano ritenuto la privazione della libertà personale per un periodo di otto giorni non scriminata ex art. 54 c.p., «sia perché il pericolo di nuovi acquisti di droga non poteva ritenersi attuale, bensì solo eventuale, sia perché né lo scarso rendimento scolastico, né le richieste dei creditori, che si portavano presso l'abitazione per ottenere il pagamento della droga, potevano integrare il pericolo attuale di un danno grave alla persona del figlio».

Il caso del 2008 riportò alla luce la questione della c.d. coazione a fin di bene, trattando però di una vicenda completamente diversa. Gli stessi giudici esclusero qualsiasi confronto fra ciò che accade all'interno delle mura domestiche e ciò che accade all'interno di una comunità terapeutica. La sentenza è, però, di enorme interesse perché riafferma la natura del consenso quale atto giuridico, revocabile sempre, oramai un *leit motiv* della giurisprudenza di legittimità.

4. Riflessioni conclusive.

È chiaro che oggi la tossicodipendenza non ha la connotazione emergenziale che aveva all'epoca di Muccioli e agli albori della comunità di San Patrignano, dove ancora incerta era l'efficacia degli strumenti di intervento sia giuridici che terapeutici. Certo è che, per facilitare il trattamento del tossicodipendente, un utile (forse, anche "semplice") strumento era quello della coercizione o meglio del controllo, un concetto che coinvolge problemi sia giuridici che morali, che si scontrano, però, con il concetto di libertà.

Negli anni Ottanta gli artt. 3 e 13 della Costituzione, che proclamavano i diritti inviolabili dell'uomo, già esistevano, e, se è vero che esiste una gerarchia delle fonti, tanto valeva ad escludere *in toto* la legittimità delle condotte di coercizione denunciate, che certo non potevano essere scriminate avendo ad oggetto diritti indisponibili. Si ritenne, però, che la particolare condizione in cui versava il soggetto tossicodipendente e l'emergenza sociale, che registrava un sempre maggior numero di casi (e con essi, della criminalità e delle morti per droga), potessero giustificare un superamento degli invalicabili limiti giuridici per consentire una soluzione *ad hoc*, che si adattasse al caso San Patrignano.

Questo è ciò che fece la Corte d'appello di Bologna: riconobbe l'illiceità degli atti ma superò l'*impasse* trasformando la libertà in un bene disponibile, credendo così di dare un degno riconoscimento ad una comunità che aveva – da sola – dato una risposta efficace al problema della tossicodipendenza.

Seppure, dunque, la non violenza sia un principio cardine di ogni ordinamento democratico, è pur vero che compito del giudice è ricondurre il caso concreto alla fattispecie astratta mediante sussunzione, adattando il diritto alle circostanze contingenti¹⁹. Nonostante sia quindi possibile, a ragione, affermare che generalmente il fine non giustifica i mezzi, la vicenda di San Patrignano lascia indubbiamente una certa amarezza, che non è semplice da superare e rende difficile prendere una posizione in merito.

Forse per la tragicità degli eventi, forse per il periodo storico, forse perché si parla di tossicodipendenza, viene da chiedersi: se i fatti di allora fossero stati giudicati oggi, il verdetto sarebbe stato diverso?

¹⁹ Al riguardo, il filosofo tedesco Gadamer sosteneva che compito dell'interpretazione fosse «la **concretizzazione della legge** nel caso particolare» (cfr. H.G. Gadamer, *Verità e metodo* (1960), trad. it., Bompiani, 1982, p. 382).